

STATUTO

DELLA CAMERA ARBITRALE MEDYAPRO

1. E' costituita la "CAMERA ARBITRALE MEDYAPRO" quale divisione di Progest Servizi S.r.l.

ART. 2 – NATURA GIURIDICA, PATRIMONIO E AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

1. La Camera Arbitrale non ha personalità giuridica, né un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello della Progest Servizi S.r.l.
2. I fondi per il funzionamento della Camera Arbitrale sono erogati da Progest Servizi S.r.l.
3. La Camera Arbitrale, nei limiti dello scopo, dei compiti e delle funzioni suoi propri, ha capacità di agire nei rapporti con i terzi e sarà ad ogni effetto rappresentata dal suo Presidente.
4. La Camera Arbitrale ha stipulato una polizza assicurativa per la RCT professionale di massimale adeguato .
5. La Camera Arbitrale non può in alcun modo assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dagli arbitri che operano presso la sua sede, salvo quelli inerenti ai compiti istituzionali che le competono.

art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Camera Arbitrale sovrintende all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato sottoposti al suo Regolamento.
2. La Camera Arbitrale non decide né risolve le controversie, ma svolge le seguenti funzioni:
 - a. nomina gli arbitri, gli arbitratori o i periti e sovrintende al rispetto da parte loro del Regolamento;
 - b. fornisce i servizi di segreteria;
 - c. stipula convenzioni con altri Enti, Organismi ADR e Camere Arbitrali, predispone e modifica modelli di statuto, di regolamento e di clausole compromissorie;
 - d. promuove la cultura arbitrale e della risoluzione delle controversie alternativa alla giurisdizione;
 - e. organizza convegni formativi e corsi di preparazione e formazione in materia di arbitrato e di risoluzione alternativa delle controversie, con particolare riferimento alla formazione degli arbitri, dei consulenti tecnici e degli avvocati difensori nelle procedure arbitrali;
 - f. vigila sulla sussistenza in capo agli arbitri, agli arbitratori e ai periti nominati dei requisiti previsti dalla legge e dal Regolamento.

4. La Camera Arbitrale garantisce celerità, qualità ed economicità della procedura, nonché l'assoluta indipendenza degli arbitri, nel rispetto del principio del contraddittorio e con costi predeterminati in funzione del valore della controversia, in base alla tariffa allegata al suo Regolamento.

ART. 3 – SEDE

1. La Camera arbitrale ha sede principale presso MedyaPro in Verona e sede secondaria in Milano fatta salva ogni diversa determinazione del Consiglio Arbitrale.

ART. 4 – ORGANI

1. Sono organi della Camera Arbitrale:

- a. il Presidente
- b. il Segretario
- d. il Consiglio Direttivo
- e. il Comitato Scientifico

ART. 6 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha nominato. La nomina potrà essere rinnovata consecutivamente per una sola volta. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere anziano.

2. Il Presidente:

- a. è il legale rappresentante della Camera arbitrale;
- b. convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- c. esegue i provvedimenti del Consiglio Direttivo;
- d. in caso di necessità e urgenza adotta i provvedimenti opportuni da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio Direttivo;
- e. cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento della Camera Arbitrale.

ART. 7 – SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e, salvi i casi di cui al terzo comma del presente articolo, resta in carica per tutto il mandato del Consiglio Direttivo medesimo.

2. Il Segretario, avvalendosi della struttura, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e sovrintende, per conto del medesimo Consiglio, alle attività della Camera arbitrale. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dal Regolamento

3. Il Segretario, su proposta del Presidente, può essere, in qualsiasi momento motivatamente revocato dal proprio incarico dal Consiglio Direttivo e sostituito.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio è composto da n. 5 membri. Il Consiglio resta in carica per due anni. Alla scadenza i membri possono essere confermati solamente per un ulteriore mandato consecutivo.

2. I componenti del Consiglio sono nominati da Progest Servizi S.r.l.: uno a propria scelta ed altri quattro estratti a sorte tra otto nominativi indicati dal Direttore *pro tempore* del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona, tra professori di prima e seconda fascia in materie giuridiche, avvocati con almeno dieci anni di esercizio dell'attività professionale e magistrati in quiescenza. Professori e avvocati dovranno possedere una comprovata esperienza in ambito arbitrale.

3. Qualora venga meno un componente del Consiglio, alla nomina del sostituto provvederà il Consiglio a maggioranza dei presenti e il subentrante resterà in carica per il periodo rimanente.

4. Il Consiglio Direttivo ha competenza generale su tutte le materie attinenti all'amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta i relativi provvedimenti. In particolare e in via esemplificativa, il Consiglio Direttivo:

- a. nomina il Presidente e, su proposta di questo, il Segretario;
- b. adotta e modifica il Regolamento e lo Statuto della Camera Arbitrale e prevede l'aggiornamento delle tariffe applicabili;
- c. fissa le regole deontologiche per gli arbitri iscritti all'Elenco degli Arbitri e per i consulenti iscritti all'Elenco dei Consulenti;
- d. determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera Arbitrale;
- e. delibera sulle spese e sui compensi dovuti agli arbitri;
- f. delibera il programma di attività della Camera Arbitrale;
- g. istituisce, tiene e aggiorna l'Elenco degli Arbitri e adotta i relativi regolamenti;
- h. valuta e decide a suo insindacabile giudizio sulle domande di ammissione all'Elenco degli Arbitri;
- i. nomina e sostituisce gli arbitri o gli arbitratori, qualora non nominati dalle parti, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, scegliendoli dall'Elenco degli Arbitri, e determina i loro compensi sulla base del Regolamento della Camera arbitrale e del relativo tariffario;
- l. decide sull'istanza di riconsiliazione degli arbitri o degli arbitratori;
- m. organizza convegni formativi e corsi di preparazione;
- n. predispone clausole compromissorie tipo;
- o. avanza proposte ed esprime pareri in materia di arbitrato e di risoluzione alternativa delle controversie;
- p. promuove la cultura arbitrale e della risoluzione alternativa delle controversie;
- q. svolge tutte le ulteriori attribuzioni previste dal Regolamento della Camera arbitrale.

5. Il Consiglio è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di un componente. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, incluso il Presidente. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi presso la sede della Camera Arbitrale o da remoto con le modalità determinate dallo stesso Consiglio.

6. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in assenza del Presidente, del Consigliere anziano.

7. La convocazione avviene mediante avviso consegnato a mano ovvero spedito a tutti i componenti nominati, con posta elettronica certificata (PEC), almeno tre giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In mancanza di convocazione la riunione si reputa comunque valida quando ad essa partecipano tutti i componenti nominati. Le riunioni si possono tenere anche per audio-conferenza o videoconferenza. Nel caso in cui, durante la riunione, per motivi tecnici, fosse sospeso il collegamento con un componente, la riunione verrà sospesa dal Presidente o da chi lo sostituisce e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.

8. Il Consigliere che ritenga di astenersi per incompatibilità si deve assentare dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, la sua astensione non incide sul *quorum* necessario per la validità della riunione e sarà considerato comunque presente.

9. Il Consiglio Direttivo stabilisce nella sua prima riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, le modalità di gestione delle urgenze. In mancanza, sulle urgenze provvede il Presidente, che ne informa il Consiglio nella prima riunione successiva.

ART. 9 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico ha carattere permanente e i suoi componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo scegliendoli tra avvocati, professori universitari e magistrati in quiescenza di chiara fama; decadono dall'incarico per rinuncia o per revoca da parte del Consiglio per gravi motivi.

2. Compito del Comitato Scientifico è quello di verificare la conformità alle migliori prassi delle regole statutarie e del Regolamento della Camera Arbitrale, di promuovere convegni e seminari per la formazione in materia arbitrale, di coordinare le attività formative della Camera Arbitrale.

ART. 10 – MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri componenti e comunque di almeno quattro membri.

ART. 11 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Consiglio Direttivo per il primo biennio di attività della camera arbitrale sarà composto da:

- Dott. Gianfranco Gilardi
- Avv. Riccardo Conte
- Prof. Alberto Tedoldi
- Avv. Massimo Romolotti
- Avv. Elisa Fichera

2. Il Segretario per il primo biennio sarà l'avv. Francesco Gilardi.

ART. 12 – RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e nei Regolamenti della Camera arbitrale si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia.